

## **PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE CENTRO-VALLE DELLA LOIRA**

### **Preambolo**

La Regione Toscana della Repubblica italiana e la Regione Centro-Valle della Loira della Repubblica francese, di seguito nominate le Parti,

- Desiderando costruire una collaborazione duratura sulla base di valori comuni per rafforzare i legami tra le rispettive cittadinanze e istituzioni;
- Consapevoli che questa collaborazione potrà rafforzare i legami tra le Parti, favorendo la promozione reciproca dei territori, della ricchezza, delle culture, del patrimonio, dei punti di forza e della creatività;
- Sottolineando l'importanza di istituire un solido quadro istituzionale per facilitare l'attuazione di tale collaborazione;
- Condividendo una visione comune della collaborazione, intesa come leva per favorire resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici, ambientali e socio-economici;
- Visto il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021;
- Desiderose di attuare il presente Protocollo d'Intesa nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della visione del Nuovo Bauhaus europeo;

Nell'ambito delle proprie competenze, hanno raggiunto il seguente Protocollo d'Intesa:

### **Articolo 1** *(Obiettivi e finalità)*

Le Parti intendono raggiungere obiettivi di comune interesse, stimolando e facilitando la collaborazione e gli scambi nelle sotto elencate aree:

- beni artistici, materiali, culturali e naturali
- sviluppo del turismo sostenibile
- attrattività e sviluppo economico
- agricoltura e alimentazione sostenibili, gastronomia



- formazione e istruzione superiore, ricerca e innovazione
- relazioni con paesi terzi

## **Articolo 2**

*(Clausola di invarianza normativa)*

Il presente Protocollo di Intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e francese, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione Europea.

Il presente Protocollo di Intesa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola del presente Protocollo di Intesa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Il presente Protocollo di Intesa non è uno strumento giuridicamente vincolante, ma piuttosto un'espressione della volontà delle Parti di collaborare e verificare insieme ulteriori modalità di collaborazione.

## **Articolo 3**

*(Attività di collaborazione)*

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) Organizzazione di scambi regolari di pratiche ed esperienze;
- b) Sviluppo di progetti congiunti anche attraverso programmi di finanziamento europei;
- c) Sviluppo di azioni congiunte all'interno di reti europee e internazionali su temi di comune interesse
- d) Promozione, a livello nazionale ed europeo, del ruolo delle istituzioni regionali nella localizzazione degli interventi da realizzare nel quadro degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030

Le Parti concordano di tenere in considerazione le sfide del cambiamento climatico e della biodiversità nella loro collaborazione e a inserire le proprie azioni in una logica di necessaria transizione ecologica delle attività umane.

In particolare, le Parti intendono altresì promuovere le sottospecificate attività:

### **Nel campo delle arti, del patrimonio materiale, culturale e naturale**

- reciproca promozione di musei, siti culturali e naturali, arti e mestieri, favorendo in particolare la circolazione di artisti, opere e visitatori;
- sostegno a collaborazioni transdisciplinari che promuovano il patrimonio materiale, culturale e naturale dei due territori.



### **Nel campo dello sviluppo del turismo sostenibile**

- sviluppo di azioni, strumenti o quadri di azione comuni che promuovano gli scambi turistici tra le Parti.

### **Nel campo dell'attrattività e dello sviluppo economico**

- rafforzamento delle collaborazioni tra le imprese dei due territori e messa in rete degli attori economici, rafforzando e sviluppando le reti e i programmi di investimento esistenti e promuovendo la creazione di nuovi meccanismi di collaborazione economica.

### **Nel campo dell'agricoltura, dell'alimentazione sostenibile e della gastronomia**

- promozione dei settori agroalimentari e gastronomici di qualità e stagionali;
- rafforzamento degli scambi all'interno delle reti europee e internazionali dedicate all'agricoltura e all'alimentazione sostenibili.

### **Nel campo della formazione, dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione**

- promozione di scambi tra corsi di istruzione superiore di eccellenza favorendo la mobilità di discenti e insegnanti, in particolare nei settori dell'artigianato, del turismo, dell'ingegneria;
- rafforzamento degli scambi all'interno delle reti europee e internazionali dedicate alla ricerca e all'innovazione.

### **Nel campo delle relazioni con paesi terzi**

- rafforzamento reciproco delle pratiche di collaborazione attraverso lo sviluppo di risposte comuni alle attuali grandi sfide globali;
- coinvolgimento, per quanto possibile, degli altri partner europei e internazionali nei loro progetti di collaborazione;
- supporto alle iniziative volte alla localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) a livello regionale.

## **Articolo 4**

*(Gruppo di lavoro)*

Le Parti si impegnano ad attuare il presente Protocollo di Intesa attraverso un rigoroso monitoraggio politico e tecnico.

La programmazione annuale delle azioni di collaborazione nonché il monitoraggio e la valutazione della loro attuazione rientrano nelle competenze del "Comitato paritetico di cooperazione" appositamente costituito nell'ambito del presente Protocollo di Intesa.

Tale "Comitato paritetico di cooperazione", che si riunirà almeno una volta all'anno, è composto da rappresentanti eletti per ciascuna delle Parti, liberamente nominati da ciascuna di esse.

Per la corretta esecuzione delle azioni concordate, il "Comitato paritetico di

cooperazione” può avvalersi delle competenze di qualsiasi organizzazione o esperto che ritenga utile.

Ciascuna Parte si impegna inoltre a designare un coordinatore che sarà responsabile del monitoraggio di tutti gli aspetti di questa collaborazione. I suddetti coordinatori devono presentare ciascuno una relazione annuale di attività all'attenzione delle rispettive istituzioni, copia della quale sarà inviata all'altra Parte.

Analogamente, le Parti possono organizzare riunioni tecniche periodiche e, se necessario, predisporre e adottare piani di attuazione annuali o pluriennali che specifichino le azioni previste tra le Parti nonché i finanziamenti che possono essere mobilitati nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Su base di reciprocità, ciascuna Parte può organizzare missioni di scambio a breve termine.

#### **Articolo 5**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

#### **Articolo 6**

*(Informativa)*

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Protocollo di Intesa.

#### **Articolo 7**

*(Modifiche e integrazioni)*

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo di Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Article 8**

*(Divergenze interpretative)*

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Protocollo di Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.



### **Articolo 9** *(Efficacia e durata)*

Il presente Protocollo di Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 3 (tre) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Protocollo di Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte, inviata almeno tre mesi prima della data di scadenza e nella quale saranno indicate le ragioni della risoluzione. Il Protocollo di Intesa cesserà quindi di applicarsi entro sei mesi dalla notifica. Se necessario, la risoluzione non avrà effetti sui progetti in corso, salvo diversa decisione delle Parti.

### **Articolo 10** *(Clausola per la Protezione dei dati personali)*

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il trasferimento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dalla nota di accompagnamento allegata alla presente Intesa, che ne costituisce parte integrante.

Firmato a ..... il ..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

***Per la Regione Toscana***

***Per la Regione Centro-Valle della  
Loira***

**Il Presidente**

**Il Presidente**